CAMERA DEI DEPUTATI N. 1726

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

—

Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM

Presentato alla Presidenza il 7 luglio 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Considerato che le diminuzioni dei corsi mondiali dei prodotti oleaginosi comportano conseguenze non favorevoli allo sviluppo economico degli Stati associati, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di consiglio, hanno convenuto, con decisione del 25 luglio 1967, di concedere agli Stati africani e malgascio (SAMA) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) un aiuto finanziario per i prodotti oleaginosi importati nella Comunità.

L'aiuto fissato ammonta ad un importo globale di 13 milioni di unità di conto; i contributi messi a disposizione dagli Stati membri della CEE sono ripartiti come segue:

Belgio	8,1%
Germania	31,2%
Francia	32,0%
Italia	20,3%
Lussemburgo	0,2%
Paesi Bassi	8,2%

La quota italiana è quella dovuta secondo la usuale ripartizione degli oneri finanziari comunitari.

Il contributo ha carattere straordinario e temporaneo; infatti l'aiuto è limitato al periodo 1° luglio 1967-31 maggio 1969.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.649.400.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, per far fronte agli obblighi derivanti dalla decisione del 25 luglio 1967 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di consiglio, che prevede disposizioni speciali applicabili ai prodotti oleaginosi originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.